

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro, produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi e acquisizione documentale disposta d'ufficio

Nel rito del *lavoro*, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'*onere della prova*.

NDR: in tal senso Cass. n. 33393 del 17/12/2019.

Corte di appello di Lecce, sentenza del 21.4.2023

...omissis...

L'appello deve trovare solo parziale accoglimento.

Ritiene la Corte di dover esaminare preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione, l'eccezione di nullità del ricorso e l'eccezione (di merito) di prescrizione (primo, secondo e quinto motivo di appello).

1. La giurisdizione (primo motivo di appello) appartiene al Giudice Ordinario.

Infatti, se è pur vero che il rapporto di pubblico impiegato civile di *omissis* è cessato il 2.7.1997 e, dunque, prima della privatizzazione dell'impiego pubblico, con necessaria cessazione della condotta in ipotesi illecita anteriormente al 1° luglio 1998, la malattia che ha condotto a morte il dante causa degli appellati è stata diagnosticata solo nel novembre 2013, di talché l'evento lesivo si è certamente verificato in epoca successiva al discrimen del 30.6.1998.

Sul punto si richiamano i principi riassunti in Cass, SU, Sentenza n. 25729 del 15.10.2018, in una fattispecie ove il momento della morte del de cuius costituiva fatto storico rilevante per le domande proposte iure successionis con riferimento a responsabilità di tipo contrattuale del datore di lavoro:

“per consolidati indirizzi delle Sezioni Unite di questa Corte:

a) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, da intendere in chiave restrittiva; pertanto, non ha rilievo esclusivo la circostanza formale della cessazione del rapporto di lavoro anteriore al discrimine temporale del 30 giugno 1998, dovendosi considerare anche, ai fini della dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario, le concrete esigenze di tutela e le pretese insorte successivamente a tale data, seppure con effetto retroattivo (vedi, per tutte: Cass. SU 6 aprile 2012, n. 5577);

b) nel sistema di riparto della giurisdizione ai fini dell'attribuzione delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 45, comma diciassettesimo, del d.lgs.

31 marzo 1998, n. 80 (ora trasfuso nell'art. 69, comma 7, del successivo d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), pone il discrimine temporale del 30 giugno 1998 tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa che va riferito al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, in ordine alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia; ne consegue che, ove la lesione del diritto sia stata prodotta da un atto, provvedimento o negoziale, emanato in epoca successiva, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non assumendo rilievo che le pretese riguardino un periodo antecedente a tale data (Cass. SU 2 luglio 2008, n. 18032; Cass. SU 15 maggio 2012, n. 7504; Cass. SU 10 luglio 2006, n. 15619)”.

Ancora più specifica, perché si riferisce ad un caso di esposizione ad amianto in ambiente di lavoro avvenuto prima del 30.6.1998 con diagnosi di malattia (mesotelioma pleurico) nell'anno 2002, è Cass., SU, Sentenza n.13984 del 23.5.2019 che ha riconosciuto che, nel caso in esame, il "petitum sostanziale" aveva riguardato un'ipotesi di responsabilità risarcitoria del Ministero convenuto sulla base di un evento dannoso manifestatosi in epoca successiva al predetto discrimine temporale del 30.6.1998, per cui ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario alla stregua dei seguenti principi:

“si è già precisato che in tema di lavoro pubblico cosiddetto "privatizzato", la norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre "le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000" - precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata (v. in tal senso Cass. Sez. U., Ordinanza n. 2883 del 10.2.2006);

si è, altresì, affermato che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia su pubblico impiego in cui i fatti posti a fondamento della domanda, costituenti la "causa petendi" di

questa, siano tutti successivi alla data di riferimento del 30-6-98", il tutto alla stregua del criterio stabilito dall'art. 45, comma diciassettesimo, del decreto legislativo n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma settimo, d.lgs. n. 165 del 2001) (v. al riguardo Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 3347 del 19-2-2004);

nello specifico si è di recente chiarito (Sez. un., ordinanza n. 22034 del 17.10.2014) che « In materia di pubblico impiego, la domanda di risarcimento danni, proposta nei confronti della P.A. datrice di lavoro, per lesione dell'integrità psicofisica da esposizione ad amianto, appartiene, qualora la patologia sia stata diagnosticata in data successiva al 30 giugno 1998, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il fatto costitutivo del diritto, in base al quale deve essere determinata la giurisdizione "quoad tempus" ex art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va individuato nell'insorgenza della patologia»;

nè va dimenticato che «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all'art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data - stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta» (Sez. Un. n. 20726 del 23.11.2012)".

Il primo motivo di appello è perciò respinto.

2. Il secondo motivo di appello si compone di due eccezioni di nullità: con la prima si invoca la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo del giudizio per indeterminatezza; con la seconda si eccepisce la nullità della sentenza per violazione del sistema delle preclusioni delineato dagli articoli 414,415 e 420 c.p.c.;

disparità di trattamento; violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

2.1 Sulla prima eccezione si è già pronunciato il primo giudice condivisibilmente escludendo l'indeterminatezza del ricorso introduttivo del giudizio. *omissis*

2.2 La seconda eccezione non ha fondamento sotto svariati profili.

Intanto, il secondo comma dell'art. 421 c.p.c. prevede la facoltà, per il giudice, di disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova (e analoga previsione è contenuta, per il giudizio di appello, nell'art. 437 c.p.c. con il limite della indispensabilità del nuovo mezzo di prova).

Tuttavia, ciò che è accaduto innanzi al Tribunale non investe nemmeno i poteri officiosi del giudicante. Infatti, come evidenziato dal rappresentante del Ministero della Difesa alla prima udienza del 20.7.2016, non risultava depositata in atti la documentazione indicizzata sub (*omissis*) e (*omissis*) (documentazione sanitaria e cartella clinica) seppur, aggiunge la Corte, richiamati nell'atto introduttivo del giudizio.

Con ordinanza del 20.7.2016 il Tribunale ha autorizzato la produzione, entro il termine del 15.10.2016, della documentazione sanitaria attestante la patologia di *omissis* facendo di fatto applicazione del disposto del primo comma dell'art. 421 c.p.c. che prevede che il giudice indichi in ogni momento alle parti le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate entro un termine.

Deve poi tenersi conto anche della più recente giurisprudenza in materia, secondo cui il giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria "ex officio", sulla base di allegazione effettuata già nella memoria o nel ricorso di primo grado, (cfr. Cass., Sez. L -, Sentenza n. 28439 del 05/11/2019) , con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 24813 del 16/08/2022).

Nel caso in esame, lo si ripete, il riferimento alla documentazione sanitaria era già contenuto nel ricorso per cui la mancata produzione, da imputarsi ad un errore, non poteva risolversi nel rigetto

tout court del ricorso giudiziario ma doveva portare, in ogni caso (ex art. 421 comma 1 o comma 2 c.p.c.) all'ingresso della documentazione in questione.

E' condivisibile anche l'ordinanza emessa dal Tribunale il 9-13/12/2016, con cui è stata rigettata l'istanza di deposito di nuova documentazione da parte del Ministero della Difesa, trattandosi di documentazione già nella disponibilità della parte convenuta, la cui produzione non poteva considerarsi conseguenza della difesa di controparte.

Infatti, "Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova". (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019).

3. Passando ad esaminare il quinto motivo di appello, la Corte ritiene che il termine decennale di prescrizione non debba farsi decorrere dalla bronchite cronica denunciata all'INAIL come malattia professionale il 19.1.1998 e riconosciuta come tale con costituzione di rendita dall'INAIL, come sostenuto dal Ministero appellante *omissis*.

A giudizio della Corte, la presenza di una malattia polmonare (inizialmente sub specie di bronchite cronica e, in seguito, di ispessimento pleurico) e la consapevolezza della sua eziologia professionale (in ragione del riconoscimento della rendita INAIL) non possono sovrapporsi e sostituirsi al momento effettivo di insorgenza della malattia che ha condotto a morte il *omissis*, rispetto alla quale è richiesto il risarcimento del danno biologico sofferto dal lavoratore. La TAC del novembre 2013 e la conseguente formulazione di una precisa diagnosi clinica hanno costituito occasione di contatto con personale scientificamente qualificato che avrebbe consentito al lavoratore di prendere conoscenza della probabile origine professionale anche di tale patologia, indipendentemente dal suo livello culturale, tenuto anche conto che il lavoratore era consapevole di essere esposto a rischi diversi come il tabagismo e che dalla diagnosi di ispessimento pleurico erano trascorsi 15 anni.

Sul punto va richiamato il "principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza da parte del datore di lavoro dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a suo carico dall'art. 2087 cod. civ., secondo cui la prescrizione decennale, operante nel caso in cui sia stata esercitata l'azione contrattuale, decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell'origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili (cfr. Cass., Sez. lav., 31/05/2010, n. 13284; 11/09/2007, n. 19022; 29/05/1997, n. 4774)" (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 24586 del 02/10/2019).

In ogni caso, lo si ribadisce, l'azione contrattuale ex art. 2087 c.c. è stata introdotta per il risarcimento del danno biologico/non patrimoniale conseguente al carcinoma squamoso polmonare diagnosticato solo il 14.11.2013.

4. Il terzo motivo di appello è infondato.

Rispetto alle mansioni ricoperte dal *omissis* quali descritte in occasione della apertura della pratica per malattia professionale risalente al 1995 dal capo Reparto Calderai e Tubisti con la nota del 24.1.1996, seguita dal questionario sottoposto da INAIL al datore di lavoro in occasione della denuncia di malattia professionale del 26.5.1998, anch'esso compilato dal capo Reparto Calderai e Tubisti il 3.7.1998 (All. 6 del fascicolo del Ministero), deve escludersi che il CTU nominato dal Tribunale si sia discostato dal contenuto di quelle mansioni che invece risultano richiamate a pag. 2 della relazione. *omissis*

5. Passando all'esame congiunto del quarto, sesto e settimo motivo di appello, giova richiamare alcuni principi in materia attraverso il riferimento ad alcune massime della Corte di Cassazione sull'azione ex art. 2087 c.c.: *omissis*

Fatte queste premesse, ritiene la Corte che parte appellata abbia adempiuto agli oneri a suo carico, sia a mezzo di documenti che attraverso l'espletata prova testimoniale.

Va intanto rilevato che il Ministero appellante non ha negato in assoluto la presenza di amianto nei luoghi di lavoro frequentati dal dante causa degli appellati (ivi comprese le unità navali), ma ha sostenuto che le mansioni dallo stesso ricoperte non lo hanno esposto quotidianamente al rischio specifico e che, in ogni caso, l'Amministrazione ha garantito la prevenzione dalle malattie professionali, da valutarsi ex ante con riferimento al grado delle conoscenze sulla pericolosità dell'amianto negli anni '60, '70 e '80 del secolo scorso. Ha inoltre lamentato che il consulente nominato dal Tribunale non abbia preso in considerazioni altre cause come il fumo.

Orbene, quanto alla conoscenza della pericolosità delle polveri di amianto, si rinvia ai principi richiamati al punto 5.4 della presente sentenza.

5.6 Quanto all'applicabilità al caso di specie, dell'art. 41 c.p., per cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni, ed alla permanenza del nesso causale tra accertata esposizione ad agenti cancerogeni sul posto di lavoro e malattia anche in presenza di concause extralavorative, si rinvia a Cass., sez. L, n. 18267 del 30.07.2013, relativa ad un caso in cui è stata esclusa una esposizione significativa al rischio ambientale, che, per quel che qui interessa, ha così sintetizzato la questione del nesso causale:

“a) in tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., per l'accertamento del nesso causale tra condotta e l'evento di danno alla salute del dipendente pur non richiedendosi la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, è tuttavia necessaria la sussistenza di un rapporto di "elevata probabilità scientifica", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici del consulente tecnico, sicché il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile (Cass. 16 gennaio 2009 n. 975; Cass. 26 giugno 2009, n. 15078; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 26 giugno 2007, n. 14759). b) nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (Cass. 12 maggio 2004, n. 9057; Cass. 21 giugno 2006, n. 14308; 26 maggio 2006, n. 12559; 11 giugno 2004, n. 11128). 2.8.- Nella parte finale della motivazione la Corte d'appello attribuisce (data la rilevata assoluta insignificanza dell'esposizione all'amianto) "valenza causale esclusiva"

nell'insorgenza della patologia tumorale in argomento all'abitudine voluttuaria del Pa. al fumo di sigarette (nella rilevante misura di venti sigarette al giorno) e alla sua familiarità per le patologie neoplastiche.

Si deve osservare, al riguardo, che, pur trattandosi di affermazioni che hanno un rilievo del tutto superfluo nell'ambito della motivazione - visto che: a) per giustificare l'esclusione della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., è sufficiente, nella specie, la configurazione dell'esposizione all'asbesto come un antecedente privo, in concreto, di efficienza causale rispetto alla malattia tumorale; b) la suddetta esclusione della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., non comporta l'individuazione, da parte del giudice, dei fattori che hanno dato origine alla malattia - esse meritano tuttavia di essere puntualizzate (art. 384 c.p.c., u.c.), data la rilevanza delle questioni esaminate.

Intanto, dal punto di vista scientifico, è sempre molto difficile determinare con nettezza i fattori cui attribuire "valenza causale esclusiva" nell'insorgenza della patologia tumorale (in genere) e del carcinoma polmonare (in particolare), benché sia assodato che sia l'abitudine al fumo di sigarette sia

la familiarità per le malattie neoplastiche abbiano un ruolo importante, ma non sicuramente esclusivo.

Va, inoltre, precisato che, nella specie, l'efficienza causale di tali fattori può essere presa in considerazione - sia pure in termini meno assoluti di quelli usati dalla Corte partenopea - solo perché è stata del tutto esclusa la responsabilità datoriale nella produzione dell'evento danno e, in particolare, è stata esclusa una esposizione significativa al rischio ambientale.

Infatti, nella diversa ipotesi di accertata esposizione al rischio ambientale, sul piano eziologico del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni, in base al consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 41 c.p. - secondo cui il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni - di regola non hanno, di per sé, rilievo al fine di interrompere il nesso causale la predisposizione fisica oppure infermità pregresse del lavoratore (Cass. 9 aprile 2003, n. 5539) così come l'evidenziata abitudine al fumo di sigarette (Cass. 9 settembre 2005, n. 17959; Cass. 12 maggio 2004, n. 9057; Cass. 19 gennaio 2011, n. 1135) .

Da tanto consegue che, in presenza di una accertata esposizione all'amianto (si vedrà in seguito se la stessa abbia avuto il rilievo della concausa) non ci si può fermare ad altri fattori di rischio anche se, presenza di altre concause parimenti dannose, opera l'art. 1227 c.c. afferente il concorso di colpa del danneggiato che viene ad incidere, in termini di percentuale di responsabilità, sul concreto ammontare del quantum risarcitorio concretamente dovuto dal (co)responsabile, così dovendo trovare parziale accoglimento il settimo motivo di appello per quanto si dirà nel paragrafo 7.

5.7 Relativamente alla questione del nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la malattia mortale contratta dal *omissis* e diagnosticata all'esito di tac torace del 14/11/2013, giova prendere le mosse, come ha fatto il CTU nominato dalla Corte, alla cui relazione ci si richiama, dalla diagnosi del maggio 1998 di "asbestosi con iniziale coinvolgimento dell'interstizio polmonare sub-pleurico".

Di particolare interesse poi è risultata la relazione dell'ispettore Inail del 3.7.1995 *omissis*

5.9 La Corte concorda col primo giudice che ha ritenuto sussistente la condotta colposa dell'Amministrazione datrice di lavoro. Secondo Cass., sez. L, n. 18503 del 21.9.2016: "1.3.- Com'è noto, nell'impianto di tutela della salute e della dignità del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro, una valenza decisiva assume l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Secondo l'orientamento consolidato, espresso da una giurisprudenza risalente, la disposizione, "come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio- economica", e pertanto "vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto" (Corte di Cassazione, sentenza n. 5048/1988). Però adottare "tutte le misure" significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione; misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile" in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti al di là delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica. Deve essere pure affermato, in base alla lettura costituzionalmente (art. 41,2 comma) e comunitariamente orientata (Direttiva 89/391) dell'art. 2087 c.c. e della legislazione prevenzionale, che la natura degli interventi protettivi da adottare non sia affidata alla mera discrezionalità del datore, essendo funzionale alla più efficace tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore il rispetto di un ordine gerarchico che privilegi prima di tutto di quelli che mirano ad evitare i rischi, e poi (rispetto ai rischi che non possono essere evitati) quelli che mirino a combatterli alla fonte".

Nel caso in esame, l'Amministrazione datrice di lavoro non ha provato di aver adottato, con riferimento al lungo periodo di lavoro del *omissis* (si consideri che i tempi di latenza tra inalazione

di fibre di amianto e manifestazione della malattia sono ultradecennali), di aver approntato tutte le misure necessarie a prevenire l'insorgenza della malattia e non vale a escludere il requisito della prevedibilità dell'evento malattia il rilievo che solo in epoca successiva siano state conosciute le ulteriori conseguenze dell'esposizione all'amianto, considerato che il nesso tra amianto e tumore polmonare era già noto almeno dagli anni '50 e quello tra amianto e mesotelioma dagli anni '60 "E non v'è ragione di escluderlo in particolare perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia erano identiche a quelle richieste per eliminare o ridurre i rischi anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di 'quelle' misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure" (così Cass., sez. IV, 11.7.2001, n. 988). *omissis*

Non si ritiene di procedere alla condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in più in esecuzione della sentenza di primo grado dal momento che l'esecuzione stessa è stata indicata solo come una eventualità.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero appellante e sono compensate per un terzo in ragione del (solo) parziale accoglimento dell'atto di gravame.

PQM

La Corte di appello di Lecce *omissis* accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto - condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore degli appellati, pro quota, della minor somma di euro 21.491,2 oltre accessori come determinati con la sentenza di primo grado che conferma nel resto, fatta eccezione per la statuizione sulle spese; condanna il Ministero appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, compensate per un terzo e liquidate, nell'importo già parzialmente compensato, quelle del primo grado, in euro 3.000,00 e quelle del secondo grado in euro 3.872,60, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con distrazione delle spese liquidate per il primo grado in favore dell'Avv. *omissis*; pone le spese di CTU definitivamente a carico del Ministero appellante *omissis* deposito della motivazione entro 60 giorni.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
